

## Servizio Quesiti

a cura di Matteo Esposito e Federico Gavioli

### **DOMANDA.**

Nel caso in cui l'importo dell'ICI da indicare nella colonna 9 del quadro RB sia inferiore al minimo da versare di 12 euro occorre comunque indicarla ?

### **RISPOSTA.**

Come ampiamente risaputo l'art. 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), afferma che "Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.

In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002". Con la nota prot. n.6372 del 20.04.2007 il Ministero delle Finanze ha risposto al quesito di un Comune che chiedeva se poteva deliberare, con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, importi minimi in misura inferiore ai 12 euro, fissati dal comma 4 del citato art. 25 della L. n. 289 del 2002.

Occorre, infatti, ricordare che quest'ultimo articolo, nel rinviare ai decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze la disciplina relativa al pagamento ed alla riscossione di crediti di modesto ammontare, ha stabilito, tra l'altro, che "in sede di prima applicazione dei decreti di cui al comma 1, l'importo minimo non può essere inferiore a 12 euro". Secondo il Ministero delle Finanze l'importo di 12 euro è derogabile dagli enti locali con una norma regolamentare e non sussiste alcun impedimento per la fissazione di importi minimi diversi a seconda dei vari tributi locali.

Nelle istruzioni di Unico 2009 – Persone Fisiche - nella colonna 10 (ICI dovuta per il 2008) occorre indicare, con riferimento all'unità immobiliare indicata nel rigo, l'importo dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 2008.

La colonna deve essere sempre compilata ad eccezione dei seguenti casi:

- esonero dal pagamento dell'ICI in presenza di cause di esenzione.
- in caso di immobili condominiali, qualora l'ICI sia stata versata dall'amministratore di condominio.

Nel caso posto nel quesito , in assenza di una norma ministeriale esplicativa, si ritiene che l'importo inferiore ai minimi da versare ai fini ICI rappresenti, in ogni caso, una causa di esenzione che esoneri il contribuente dall'indicazione dell'importo nella casella in commento.

#### **DOMANDA.**

Come è noto ai sensi dell'art. 228, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 gli enti, prima dell'inserimento nel conto del bilancio, provvedono all'operazione di riaccertamento, ovvero di verifica del permanere o meno delle posizioni debitorie effettive costituite dalle poste impegnate giuridicamente o contabilmente negli anni precedenti e riportati a residuo; nella ipotesi di una errata cancellazione in entrata e uscita (cassa DDPP) di un residuo dopo il riaccertamento come si può ripristinare la reiscrizione dello stesso se il ripristino deve avvenire dopo che dall'esercizio x sono passati n anni?

Nella ipotesi invece della reiscrizione solo dell'entrata o solo dell'uscita, quali riflessi avrà sull'esercizio in cui si avrà la reiscrizione?

Esiste l'istituto della reiscrizione?

#### **RISPOSTA.**

Nell'ipotesi di cancellazione di errata eliminazione di un residuo attivo e passivo di pari importo, è possibile riallocare nel bilancio di previsione le poste contabili eliminate. In questo caso, non si avranno riflessi sul risultato di amministrazione, in quanto le partite contabili si pareggiano. Nell'ipotesi, invece, della riallocazione solo dell'entrata, fermo restando la quadratura complessiva di bilancio che dovrà essere sempre in pareggio, il risultato di amministrazione migliora, mentre nell'ipotesi della riallocazione solo dell'uscita, il risultato di amministrazione subirà un peggioramento.

Nella contabilità pubblica esiste l'istituto della reiscrizione, ma è attinente alle procedure di reiscrizione nel bilancio dello Stato dei residui passivi perenti (si veda DPR 270/2001). Per analogia possiamo utilizzare lo stesso concetto, applicandolo al caso di specie. La reiscrizione dovrà avvenire esclusivamente a competenza, in quanto i residui passivi non possono essere aumentati una volta chiuso l'esercizio, mentre i residui attivi possono essere sempre incrementati, determinando in concreto delle sopravvenienze attive.

Un esempio di reiscrizione di somme in conto competenza, a seguito dell'eliminazione di residui attivi e passivi, riguarda la devoluzione di mutui precedentemente contratti. Nello specifico, la Cassa Depositi e Prestiti permette di utilizzare le economie di mutui destinati ad alcune opere per finanziare un nuovo investimento. Contabilmente si procede ad eliminare dai residui attivi del titolo V

delle entrate, categoria 3, le quote dei mutui che la Cassa DD.PP. deve ancora erogare all'ente.

Analogamente, si procede ad eliminare dai residui passivi del titolo II, parte spesa, le economie sui diversi capitoli afferenti alle opere precedentemente finanziate. Infine si procede a riscrivere in conto competenza, l'importo della devoluzione del nuovo mutuo nel titolo V delle entrate, e a riscrivere nel titolo II della spesa l'importo della nuova opera.

Matteo Esposito e Federico Gavioli  
10 Settembre 2009